



Via Francesco Solimena, 62 – 80129 Napoli Tel. 081/5788575– Sede centrale

Via Domenico Fontana, 25 – 80128 Napoli Tel. 081/19189297 – Seconda sede

e-mail: napm02000r@istruzione.it pec: napm02000r@pec.istruzione.it

sito web: www.liceomazzininapoli.edu.it

LICEO STATALE "G.MAZZINI"
Prot. 0007720 del 29/09/2025
VII (Uscita)

Al Personale Docente e Ata a tempo determinato
SEDE

Oggetto: Fruizione ferie per il personale docente e ATA a tempo determinato a.s. 2025/26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la Nota n.1904 del 10/01/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania avente ad oggetto "contenzioso volto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per il personale a tempo determinato";

CONSIDERATA la Delibera della Giunta regionale della Campania n.194 del 23/04/2024, avente ad oggetto "D.Lgs. n. 112/1998, art. 138 - Calendario Scolastico Regionale per l'anno scolastico 2024/2025";

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

tutto il personale assunto a tempo determinato (fino al 30/06, fino al termine delle lezioni, supplenti brevi), nell'arco di vigenza del proprio contratto, a produrre istanza di FERIE e FESTIVITA' SOPPRESSE, MATURATE e NON ANCORA GODUTE, durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i



Via Francesco Solimena, 62 – 80129 Napoli Tel. 081/5788575– Sede centrale

Via Domenico Fontana, 25 – 80128 Napoli Tel. 081/19189297 – Seconda sede

e-mail: napm02000r@istruzione.it pec: napm02000r@pec.istruzione.it

sito web: www.liceomazzininapoli.edu.it

giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato), tenendo presente che le ferie sono proporzionali al servizio prestato.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie e festività soppresse spettanti).

Si precisa che le SS.LL. ottempereranno in merito, in quanto “IN CASO DIVERSO, PERDERANNO il proprio diritto alla fruizione delle FERIE così come il diritto al riconoscimento dell’INDENNITA’ SOSTITUTIVA per mancato godimento” (Sentenza della Corte di Cassazione, n. 16715/24, in conformità a quanto previsto dal diritto dell’Unione Europea (art. 7 della Direttiva 2003/88 ed art. 31, paragrafo 2, della “Carta dei Diritti Fondamentali” dell’Unione Europea).

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen